

AVV. ALESSANDRO FINAZZO

patrocinante innanzi le superiori giurisdizioni

via Rossotti, n. 17 - 91011 ALCAMO (TP) - Tel./Fax 0924/27522
via Noto, n. 12 - 90141 PALERMO - Tel./Fax 091/349600
p.e.c.: avvocatoalessandrofinazzo@legalmail.it; e mail: alexavv@libero.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma

RICORSO

del sig. **Vincenzo Giorlando** (C.F. GRL VCN 92H06 A176W) nato il 6 giugno 1992 in Alcamo ed ivi residente in via Vincenzo Zappante n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Alessandro Finazzo (c.f.: FNZ LSN 69E22 A176R) elettivamente domiciliato in Roma (00146) alla via Oderisi da Gubbio, n. 51 presso lo studio dell'avv. Annalisa Messina. Lo scrivente procuratore chiede che le comunicazioni di cancelleria siano inviate al seguente indirizzo di p.e.c.: avvocatoalessandrofinazzo@legalmail.it e di fax: 0924/27522; 091/349600;

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA; COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CENTRO NAZIONALE SELEZIONE RECLUTAMENTO; COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI PSICO FISICI in persona dei suoi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati, difesi e domiciliati, *ope legis*, dalla e presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, via Dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.

-del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – prot. n. 3651262/2- 11 del 2 ottobre 2018, consegnato al ricorrente in pari data e reso in sede di visita medica, con cui la *Commissione per gli accertamenti psico-fisici* ha giudicato il sig. Vincenzo Giorlando non idoneo al Concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I, 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018 e conseguentemente della non ammissione a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Ove occorra:

- del bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, con particolare riferimento all'art. 10 comma 7 lett. b, punti 1 e 4 del medesimo

nella parte in cui prevede che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti affetti da imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare o secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4... tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Carabiniere”*.

- del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa ed in particolare l’allegato 2, elenco B, codice 209 e 211 laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità la ricostruzione LCA e la meniscectomia mediale selettiva del ginocchio.

- delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso anzidetto approvate con Determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 61/8-2 CC, datato 6 agosto 2018, del C.N.S.R.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

FATTO

Il sig. Vincenzo Giorlando fino al 14 giugno 2018 è stato militare dell’Esercito Italiano, in qualità di soldato semplice come volontario in ferma prefissata ed ha partecipato al concorso indetto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di n. 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I 4^ Serie Speciale, n. 38 del 15 maggio 2018. Lo svolgimento del concorso prevedeva diverse prove e in particolare: a) prova scritta di selezione, b) prove di efficienza fisica, c) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità psicofisica; d) accertamenti attitudinali; e) valutazione dei titoli.

Nel caso di specie, il sig. Giorlando dopo aver superato la prova scritta di selezione a carattere culturale e/o logico – deduttivo e gli accertamenti di efficienza fisica in data 28 settembre 2018, risultando idoneo con il punteggio di “due” (**ALL. 1**), il giorno 2 ottobre 2018 è stato sottoposto agli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’idoneità psico-fisica.

Tale accertamento si articolava, secondo le norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 61/8-2 CC di prot. datata 6 agosto 2018, in: a) visita medica generale (raccolta anamnestica, previa

compilazione del questionario anamnestico, visita antropometrica ed esame obiettivo generale, test bio-impedenziometrico ove previsto e test *hand grip* ove previsto); b) visita cardiologica con tracciato elettrocardiografico ed ecocardiogramma (eventuale); c) visita oculistica; d) visita odontoiatrica; e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; f) visita psichiatrica; g) visita radiologica (eventuali radiografie del torace e radiografie dei vari distretti ed ecografia dei vari distretti); h) esami ematochimici.

A seguito di tali verifiche, con provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – prot. n. 3651262/2- 11 del 2 ottobre 2018 (**ALL. 2**) la Commissione ha valutato il sig. Giorlando “**NON IDONEO**” e tale giudizio è stato motivato come di seguito:

*“ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il **coefficiente 3 nell'apparato LI (locomotore inferiore)** poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:*
RICOSTRUZIONE LCA E MENISCECTOMIA MEDIALE SELETTIVA
GINOCCHIO DESTRO”.

Tale valutazione ha comportato l'esclusione del ricorrente dal concorso.

Occorre riferire che, sebbene il ricorrente nel 2012 fu sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato destro, le perfette condizioni del ginocchio gli avevano comunque consentito di essere arruolato quale VFP1 nell'Esercito Italiano a partire dal 17 marzo 2015. In tale occasione, la Commissione di selezione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata, pur avendo preso atto della precedente ricostruzione del legamento crociato e dell'intervento chirurgico subito dal ricorrente, lo ha ritenuto idoneo, valutando l'idoneità dell'apparato locomotore inferiore con il coefficiente **2, (ALL. 3)**. Inoltre, nell'arco del servizio prestato tra le fila dell'Esercito Italiano, nel 2016 il sig. Vincenzo Giorlando è stato sottoposto ad un intervento al menisco. Trascorsi 60 giorni dall'evento è stato riammesso in servizio a seguito dell'esito positivo della visita medica militare (**ALL. 4**) che lo ha ritenuto idoneo ed il ricorrente ha continuato a prestare le funzioni quale VFP1, senza problema alcuno, fino al giugno 2018.

L'idoneità dell'articolazione del sig. Giorlando è stata confermata dalla relazione medica del dott. Giuseppe Russo resa a seguito della visita ortopedica a cui si è sottoposto in data 22 ottobre 2018 (**ALL. 5**).

Il ricorrente è stato arruolato il 17 marzo 2015, ottenendo la rafferma nel 2017 fino al 14 giugno 2018, prestando effettivamente servizio quale VFP1 per giorni n. 1186, nel corso del quale il 22 febbraio 2016 ha ricevuto un elogio.

Alla luce dei fatti esposti, il provvedimento emanato in seguito agli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto il ricorrente, nonché la conseguente esclusione dello stesso dalla valutazione dei titoli e dalle prove attitudinali del concorso, appaiono illegittimi e meritevoli di annullamento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E SEGUENTI DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE N. 241/1990) – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO E VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA APPROVATA DAL MINISTERO DELLA DIFESA CON DECRETO DEL 4 GIUGNO 2014 E RELATIVI ALLEGATI.

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO DI ECONOMICITA', TRASPARENZA E IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Seppur nel presente giudizio vengano in considerazione questioni attinenti allo scrutinio giurisdizionale della c.d. discrezionalità tecnica e che il giudice non può sostituirsi alla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione, è pur vero, tuttavia, che egli potrà verificare se il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente. Il controllo giurisdizionale si concretizza, dunque, nel giudizio sull'eccesso di potere: il giudice verificherà, fra l'altro, se l'amministrazione abbia esattamente rappresentato i fatti posti a base della decisione, se abbia rispettato i canoni della logicità e della non contraddizione, o le regole di parità di trattamento, se abbia operato nel rispetto delle regole tecniche sottese all'accertamento, se abbia condotto un'istruttoria completa tenendo in adeguata considerazione tutti gli interessi in gioco. Quindi, anche nel caso dell'esercizio della discrezionalità tecnica,

l'amministrazione è tenuta a dimostrare di avere adottato una decisione applicando regole tecniche o conoscenze specialistiche.

Ebbene, la questione sottoposta al vaglio di codesto TAR, presenta i presupposti contemplati dalla giurisprudenza, alla stregua della quale *"il controllo del Giudice amministrativo sulle valutazioni della P.A. debba essere svolto extrinsecus, nei limiti cioè della rilevabilità *ictu oculi* dei vizi di legittimità dedotti, e solo quindi se tali valutazioni siano inficiate da vizi logici, da disparità di trattamento, da errori manifesti o da contraddittorietà facilmente rilevabile."* (Cons. Stato Sez. VI, 11/06/2012, n. 3401).

Inoltre, come è noto, *"I giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato. In altri termini, è ben possibile far ricorso a verificazioni ed altresì a consulenze tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di censura"* (T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, sentenza 1210674/2014).

Il provvedimento oggetto di gravame si fonda su una motivazione scarna e stereotipata, restando oscure le ragioni che hanno condotto la Commissione medica all'attribuzione del coefficiente 3 nella valutazione dell'apparato locomotore inferiore.

Si tratta di una patente violazione dell'art. 3 e ss. artt. della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, il quale dispone l'obbligo di motivare congruamente ed adeguatamente gli atti amministrativi. In altre parole, devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie, così da consentire al Giudice Amministrativo e ai ricorrenti una valutazione circa la ragionevolezza e logicità dell'iter seguito nella formazione dell'atto.

Infatti, nel caso di specie la spoglia valutazione della Commissione medica *"ricostruzione LCA e meniscectomia mediale selettiva ginocchio destro"* non permettono al ricorrente di apprendere le ragioni dell'attribuzione del coefficiente 3. Pertanto, la mancata, o meglio inesistente motivazione, con la quale l'amministrazione ha dichiarato l'inedoneità, non può esplicarsi solo tramite la succinta affermazione e l'applicazione di un mero coefficiente numerico.

Ma vi è di più, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, si dispone che l'idoneità psico-fisica dei

concorrenti sarà accertata anche con le modalità previste dal decreto ministeriale del 4 giugno 2014, avente ad oggetto la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, stabilendo quali patologie costituiscono causa di inidoneità al servizio militare. La direttiva, per quanto riguarda l'apparato locomotore, alla lettera V dispone:

1) Le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsula legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti distorsioni o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questa fattispecie:

[...]

- gli esiti di ricostruzione capsula legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o sub-condrale con impegno funzionale;

- gli esiti di meniscectomia con segni clinici e strumentali di interessamento degenerativo delle superfici articolari e/o deviazione dell'asse di carico dell'arto inferiore.

Da ciò si evince che non tutte le patologie che interessano l'apparato locomotore inficiano l'idoneità al servizio militare, ma tali sono solo quelle che determinano evidenti distorsioni e/o rilevanti limitazioni funzionali. Inoltre, come nel caso di specie, affinché la ricostruzione del legamento crociato e la meniscectomia siano cause ostative all'idoneità fisica, devono riscontrarsi in un caso segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o sub-condrale con impegno funzionale e nell'altro segni clinici e strumentali di interessamento degenerativo delle superfici articolari e/o deviazione dell'asse di carico dell'arto inferiore. Dalla valutazione offerta dalla Commissione non emerge nessuna specificazione, né tantomeno un quadro clinico complesso quale quello previsto dalla direttiva ministeriale. La motivazione del giudizio è perciò insufficiente.

Orbene, il ricorrente in data 22 ottobre 2018 si è sottoposto a visita ortopedica e nel referto del dott. Giuseppe Russo, allegato al ricorso, si legge: *“si visiona rmn ginocchio destro del 17.10.2018: “esiti di toilette meniscale mediale, esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore con neolegamento normoinserito e regolare allineamento dei tunnel ossei, assenza di altre alterazioni strutturali””*.

E si certifica *“l'assenza di ballottamento rotuleo, assenza d'instabilità rotulea, assenza di dolore sub rotuleo, arco di movimento completo e non dolente ai gradi estremi, assenza di sofferenza dei legamenti*

collaterali, test del cassetto anteriore e posteriore negativo, articolazione stabile sia fuori carico che sottocarico, movimento di accasciamento completo, normotrofismo muscolare”.

Secondo il dott. Russo il menisco del paziente ha una **buona funzionalità della biomeccanica articolare e non si vieta alcuna attività motoria.**

Pertanto, l'articolazione del ricorrente è in ottime condizioni e tale certificazione, pur essendo di parte, non configura ipotesi di inidoneità previste dalla direttiva ministeriale. D'altra parte, le stesse direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvate con D.M. del 4.6.2014, condurrebbero ad attribuire - seppur astrattamente (e che pur disconoscendosi qui si indica in tali termini per mera comodità espositiva e con beneficio d'inventario) – a quelle imperfezioni riscontrate al ricorrente il coefficiente pari a 2.

Ai sensi dell'allegato 1, recante l'elenco A delle “imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali”, e alla luce della relazione medica della visita ortopedica del 22 ottobre 2018 la diagnosi del sig. Giorlando sarebbe riferibile al codice 208 “esiti di intervento per ricostruzione capsulo legamentose delle grandi articolazioni (spalla e ginocchio) in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo funzionali” e 210 “esiti di meniscectomia selettiva o totale senza instabilità e senza impegno anatomico funzionale”.

L'attribuzione del coefficiente 3 si pone, pertanto, in palese contrasto con i criteri di valutazione previsti dalla determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 61/8-2 CC di prot. del 6 agosto 2018 la quale dispone che l'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dagli artt. 579, 580, 582 e 587 del D.P.R. 15 giugno del 2010 n. 90 e dal D.M. del 4 giugno 2014 recante “*Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*”. Quest'ultima dispone che ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4.

I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare. I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un profilo sanitario

inquadabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza armata. Tuttavia, nel bando di concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri non si richiedono requisiti specifici, né prevede deroghe alla direttiva del 2014, anzi l'art. 10 del bando, che disciplina condizioni e modalità dell'espletamento degli accertamenti psico-fisici, dispone che l'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con *“le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri...”*, ossia la determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 61/8-2 CC di prot. del 6 agosto 2018, la quale anch'essa dispone che l'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dagli artt. 579, 580, 582 e 587 del D.P.R. 15 giugno del 2010 n. 90 e dal D.M. del 4 giugno 2014. Il giudizio diagnostico del 2 ottobre 2018 n. 3651262/2- 11 di prot. reso in sede di visita medica, già carente di motivazione, ha violato i principi costituzionali sanciti dall'art. 97, nonché quelli del giusto procedimento, di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Ricorre, inoltre, un'ipotesi di eccesso di potere in quanto il giudizio diagnostico della Commissione medica non solo erra sui presupposti, ma difetta di un'adeguata istruttoria vista l'assenza di esami obiettivi. Tale facoltà è prevista espressamente dall'art. 10 del bando di concorso, il quale concede la possibilità alla Commissione medica di approfondire la visita, disponendo l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, inoltre, *“potrà essere richiesta documentazione sanitaria a precedenti traumatici patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psico-fisica”*.

Nel caso di specie la Commissione non ha approfondito la visita con ulteriori esami obiettivi radiologici, perché se così avesse fatto sarebbe addivenuta alle stesse conclusioni del dott. Giuseppe Russo medico ortopedico, espresse nella sua relazione allegata al presente giudizio, quale idoneo principio di prova.

2.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI

ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ PER CONTRASTO CON GLI ACCERTAMENTI PRECEDENTI – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il ricorrente a seguito degli interventi di ricostruzione del legamento crociato anteriore, subito nel 2012, nonché della meniscectomia selettiva mediale a cui si è sottoposto nel 2016, non ha riportato alcuna ripercussione funzionale. Tant'è vero che nel febbraio 2015 la Commissione medica, impegnata negli accertamenti psico-fisici degli aspiranti VFP1, ha valutato il ricorrente IDONEO attribuendogli per il profilo dell'apparato locomotore inferiore il coefficiente di 2. Inoltre, nel 2016 a seguito dell'intervento chirurgico al menisco, quando era già impiegato quale VFP1 nell'Esercito Italiano, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica da parte della Commissione medica ospedaliera presso il dipartimento militare di medicina legale di Milano, per accertamenti sanitari finalizzati alla valutazione dell'idoneità al servizio militare incondizionato. Ebbene, nel verbale n. 2603 del 30 giugno 2016 è stato dichiarato il soggettivo benessere del sig. Giorlando il quale è stato così riammesso in servizio. Ma v'è di più: il fatto di aver subito la ricostruzione del legamento crociato e una meniscectomia mediale al ginocchio non ha impedito la rafferma del ricorrente per un anno nel 2017. Infine, la **condizione di benessere e l'assenza di dismorfismi funzionali e rilevanti delle articolazioni è comprovata dalla recente visita ortopedica di parte, suesposta e allegata, del dott. Giuseppe Russo.**

Ciò posto, il giudizio di inidoneità fisica oggetto di gravame è illegittimo e viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, atteso il contrasto con gli accertamenti sanitari precedenti resi da commissioni mediche militari e basati sulle stesse norme tecniche per l'accertamento dei requisiti psico-fisici: la Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014.

Infatti, mentre **in epoca recente ben due distinte commissioni mediche, in momenti differenti, hanno ritenuto idoneo il sig. Giorlando al servizio militare:** la prima nel 2015, quando il ricorrente aveva subito soltanto LCA e un'altra nel 2016 in seguito alla meniscectomia; nel 2018 un'altra commissione medica, stavolta chiamata ad accertare l'idoneità psico-fisica per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il ricorrente non idoneo.

Allora, da tale quadro emerge che per l'Esercito Italiano la storia clinica del sig. Giorlando, compresi entrambi gli interventi chirurgici, non è stata considerata ostantiva

all'idoneità all'espletamento delle funzioni di VFP1 nell'Esercito nei tre anni di servizio, risultando invece secondo la Commissione nell'ottobre 2018, in evidente contraddizione, incompatibile con la carriera nell'Arma dei Carabinieri.

Non è revocabile in dubbio che il giudizio oggetto di impugnazione oltre che contraddittorio sia illogico! Invero, poiché rispetto al concorso per l'arruolamento nei VFP1, identiche sono le norme tecniche che trovano applicazione nel concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, identico il soggetto, identiche le sue condizioni psicofisiche e carente qualsiasi fatto nuovo e sopravvenuto che possa far ritenere mutate tali condizioni. Né emergono dalla succinta motivazione del provvedimento impugnato ovvero dal suo contesto motivi specifici, che consentano di comprendere gli elementi in base ai quali si sia pervenuti ad un giudizio di segno contrario rispetto ai precedenti. Tale repentino mutamento di giudizio non trova giustificazione, in quanto il ricorrente è stato impiegato nell'Esercito Italiano fino al 14 giugno del 2018 (fino ai tre mesi precedenti le visite mediche del Concorso in argomento). Inoltre, in data 28 settembre 2018 il ricorrente ha affrontato e superato (con il complessivo punteggio di 2) le prove di efficienza fisica, sottoponendosi ad esercizi e prove da sforzo di particolare entità e intensità, che richiedono una lunga preparazione, senza far registrare alcuna anomalia fisica, tantomeno a carico dell'apparato locomotore inferiore. Orbene, poiché esiste una stretta connessione tra le valutazioni fisiche che caratterizzano l'arruolamento nell'Esercito e nell'Arma dei Carabinieri, riguardando un fatto obiettivo e non discrezionale, nel caso di specie il giudizio diagnostico di idoneità espresso dall'Esercito si pone in stridente contrasto con quello di inidoneità oggetto del gravame, il quale in assenza di una congrua motivazione, si appalesa vieppiù affetto da illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria non avendo l'Amministrazione esattamente valutato l'idoneità fisica del ricorrente anche sotto il precedente profilo professionale.

Giova altresì rilevare come proprio con riferimento al giudizio di idoneità fisica, non viene in considerazione alcuna necessità di salvaguardare eventuali attitudini speciali degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri rispetto all'Esercito (che talvolta sono state rinvenute, per esempio, sotto il profilo psicologico), stante che l'idoneità fisica richiesta dal bando di selezione, prevede dei parametri identici e stessa metodologia di accertamento a quelli previsti per accedere nei ruoli dell'Esercito (v. in tal senso, argomentando a contrario, Cons. Stato, sentenza n. 1703/2013 rich. in TAR Lazio, I[^]

Bis, sent. n.687/2018). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa *“il giudizio finale espresso dalla Commissione necessita, proprio in relazione al suo valore prognostico e teorico circa l'attitudine militare del candidato, di una penetrante, adeguata e personale motivazione, che tenga conto anche della pregressa e triennale esperienza del ricorrente e delle valutazioni espresse... proprio per evitare che la valutazione espressa costituisca un mero esercizio retorico.”* (Cfr. TAR Lazio sez. Prima Bis del 3.8.2017 n. 9177/2017, n. 9160/2017). Alla luce di tale orientamento è possibile affermare che si può pervenire ad un giudizio che contraddica il precedente, solamente attraverso una motivazione precisa che indichi le ragioni di tale mutamento, anche nel caso in cui le qualità attitudinali del candidato debbano essere verificate ad ogni tornata di concorso secondo norme specifiche di volta in volta formulate.

Dunque, come documentato, la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la meniscectomia mediale selettiva del ginocchio non hanno rappresentato nel passato cause inficianti l'idoneità fisica dell'impiego nell'Esercito Italiano, ma per la Commissione medica, che ha espletato la procedura concorsuale per il reclutamento degli allievi carabinieri, tali fatti giustificano un giudizio di segno opposto ai precedenti. Si appalesa, allora, una disparità di trattamento e quindi una contraddittorietà di decisioni tra situazioni identiche. Pertanto, alla luce di quanto sin qui considerato, anche per questo motivo il Provvedimento oggi impugnato merita di essere annullato poiché illegittimo e/o infondato.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si propone istanza ex art. 19 c.p.a. al fine di disporre verifica ovvero consulenza tecnica.

ISTANZA DI TUTELA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* per concedere la richiesta di misure cautelari e la sospensione dei provvedimenti impugnati. Il *fumus* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al *periculum* occorre sottolineare che è *in re ipsa* la gravità e irreparabilità del pregiudizio conseguente all'esecuzione degli illegittimi provvedimenti impugnati che impediscono al ricorrente la prosecuzione della procedura concorsuale. L'ulteriore fase prevista dal bando del concorso in argomento prevede l'espletazione degli accertamenti attitudinali, una pronuncia nel merito di accoglimento del ricorso, non

preceduta tuttavia dalla sospensione ed **ammissione del ricorrente ancorché con riserva** alle ulteriori fasi concorsuali, comporterebbe, di fatto, una vanificazione o diminuzione dell'interesse del ricorrente, il quale sarebbe costretto inoltre ad impugnare i successivi provvedimenti con motivi aggiunti.

Ciò determinerebbe un ulteriore onere a carico del ricorrente, con conseguente anche frustrazione in concreto del "bene della vita" cui il medesimo aspira e del principio di celerità del processo amministrativo.

Inoltre, sempre con riferimento al periculum si consideri che, a quanto noto, il corso formativo del Bando di Concorso avrà inizio a breve. Il provvedimento cautelare, inoltre, non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che, invece, proprio durante il corso potrebbe saggiare le indubbie attitudini al ruolo del ricorrente (T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 aprile 2005, n. 3011). Di non secondario rilievo è, poi, l'interesse pubblico alla selezione dei candidati più meritevoli a ricoprire un ufficio pubblico che il ricorrente ha dimostrato di possedere ricoprendo per tre anni la posizione di VFP1 tra le fila dell'Esercito Italiano. Si chiede, pertanto, che l'On.le Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art 55 c.p.a. preliminarmente, previa sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, **adottare idonee misure cautelari per l'ammissione con riserva del candidato alla successiva prova concorsuale**, anche disponendo eventualmente gli opportuni incumbenti istruttori quali anche l'espletamento di una C.T.U. e/o verifica per accertare lo stato di idoneità fisica del ricorrente, ai fini della corretta attribuzione del coefficiente per verificare l'idoneità del ricorrente.

***** *****

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione:

in via cautelare, ammettere con riserva il ricorrente alla successiva prova concorsuale e accogliere l'istanza istruttoria ai fini dell'espletamento di una C.T.U. e/o verifica per accertare lo stato di idoneità fisica del ricorrente in relazione alla diagnosi espletata e a quanto espresso nel provvedimento impugnato;

in via graduata la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario anche con adozione di eventuale verifica o C.T.U. con la conseguenziale ammissione del ricorrente - in caso di idoneità - alle successive prove concorsuali;

nel merito, in accoglimento del ricorso, annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto difensore che ha anticipato spese ma non ha riscosso onorari.

In relazione al **contributo unificato** si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato/indeterminabile e che **esso non è dovuto** in quanto l'ultimo reddito dichiarato dal ricorrente, compreso quello dei familiari conviventi, è inferiore al limite massimo del triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002.

Alcamo – Roma, 23.11.2018

avv. Alessandro Finazzo

Firmato digitalmente da:Alessandro Finazzo
Data:29/11/2018 09:37:13